

EINLAGENSICHERUNGS- UND ANLEGERSCHUTZ-STIFTUNG DES LIECHTENSTEINISCHEN BANKENVERBANDES

Sekretariat: Liechtensteinischer Bankenverband, Pflugstrasse 20, Postfach 254, 9490 Vaduz
Telefon +423 230 13 23 . Fax +423 230 13 24 . e-mail . info@bankenverband.li . www.bankenverband.li

INFORMATIVA:

La tutela dei depositi e degli investitori delle banche nel Liechtenstein

In conformità alle vigenti direttive UE, anche la Legge sulle banche del Liechtenstein contempla all'art. 7 disposizioni specifiche per la garanzia dei depositi bancari e la tutela degli investitori. Nella fattispecie, le banche sono soggette all'obbligo di provvedere a sufficienti garanzie per i depositi e gli investimenti dei clienti mediante la creazione di istituzioni proprie oppure attraverso la partecipazione a organi di garanzia ((organi di tutela)) esteri.

La Liechtensteinischer Bankenverband (LBV – Unione delle banche del Liechtenstein) ha optato per una soluzione autonoma e ha creato la "Einlagensicherungs- und Anlegerschutz-stiftung des Liechtensteinischen Bankenverbandes" (EAS), ovvero una fondazione per la garanzia dei depositi e la tutela degli investitori. Si tratta di una fondazione indipendente di diritto del Liechtenstein la quale ha assunto l'impegno di indennizzare i clienti fino a un importo massimo fissato per legge in caso di insolvenza o di fallimento di una banca. Tutte le banche attive nel Liechtenstein sono membri dell'EAS, che con questa garanzia fornisce un contributo sostanziale non solo alla tutela dei creditori, ma anche alla reputazione e alla stabilità della piazza finanziaria del Liechtenstein.

Sono garantiti i depositi dei clienti privati fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 100'000 o controvalore in un'altra valuta. Per "depositi" s'intendono tutti i tipi di averi in conto nonché i depositi call e a termine. Qualora un cliente sia titolare di più conti presso la stessa banca oppure, oltre a un conto proprio, detenga anche una quota di un conto congiunto, il limite massimo trova applicazione non individualmente per ogni conto, bensì cumulativamente per tutti i conti intestati allo stesso nominativo.

Oltre ai depositi sono garantiti anche gli investimenti bancari fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 30'000 Il termine "investimenti" designa in particolare i titoli mobiliari e strumenti analoghi. Tuttavia, nella prassi questa garanzia dovrebbe rivestire un ruolo marginale, in quanto in caso di fallimento di una banca l'intero deposito di un cliente viene scorporato dalla massa fallimentare e rimane di esclusiva pertinenza del cliente stesso.

Qualora a seguito di una moratoria concordataria o di un fallimento presso una banca si verifichi un cosiddetto "caso di garanzia", i membri dell'EAS sono tenuti a mettere a disposizione il capitale necessario affinché la fondazione possa soddisfare il prima possibile le pretese dei depositanti e degli investitori aventi diritto fino a un massimo di CHF 400 milioni. In un caso di garanzia l'EAS informa immediatamente i possibili aventi diritto attraverso un'apposita pubblicazione sui principali quotidiani e sulla propria homepage in Internet. Sia presso la fondazione che presso la banca interessata saranno disponibili promemoria specifici contenenti tutte le informazioni necessarie, unitamente ai moduli di notifica. Le pretese di depositanti e investitori regolarmente avanzate e verificate verranno liquidate dall'EAS entro un periodo massimo di tre mesi. Come contropartita per tale pagamento, i depositanti e gli investitori si impegnano a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti della banca interessata. In seguito, nell'ambito della procedura fallimentare la fondazione può quindi far valere nei confronti della banca le pretese così cedute.

Vaduz, 24 marzo 2009